

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2026, n. 1-2914

Legge regionale n. 13/2026, articolo 1, comma 2. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale per deficit idrico e incendi boschivi verificatisi nel giugno - luglio 2026. Individuazione della durata, degli ambiti territoriali, delle prime misure urgenti e della struttura competente al coordinamento.



Seduta N° 181

Adunanza 03 AGOSTO 2026

Il giorno 03 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 1-2914/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 13/2026, articolo 1, comma 2. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale per deficit idrico e incendi boschivi verificatisi nel giugno - luglio 2026. Individuazione della durata, degli ambiti territoriali, delle prime misure urgenti e della struttura competente al coordinamento.

A relazione di: Cirio, Gabusi, Marnati

Premesso che il decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della protezione civile”:

all'articolo 7, comma 1, lettera b), ricomprende tra gli eventi emergenziali di protezione civile quelli che, per natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

all'articolo 24, comma 9, prevede che le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscano provvedimenti con finalità analoghe a quelle della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);

all'articolo 16, comma 1, ricomprende espressamente il deficit idrico e gli incendi boschivi tra le tipologie di rischio in relazione alle quali si esplica l'azione del Servizio nazionale della protezione civile.

Premesso, inoltre, che la legge regionale n. 13/2026 “Disposizioni urgenti in materia di dichiarazione e gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale”, che disciplina, in attuazione del sopra citato articolo 24, la dichiarazione e la gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale, in particolare, sancisce che:

all'articolo 1, comma 2, la Giunta regionale può dichiarare lo stato di emergenza di rilievo regionale

quando gli eventi, per natura, intensità o estensione, non possono essere fronteggiati con gli strumenti ordinari di intervento e richiedono l'adozione di misure straordinarie, anche mediante l'esercizio temporaneo di poteri straordinari;

all'articolo 1, commi 3 e 4, la dichiarazione è adottata su proposta del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria delle strutture tecniche regionali competenti, ed individua la durata dello stato di emergenza, l'ambito territoriale interessato, le prime misure urgenti, l'avvio della ricognizione dei fabbisogni e del censimento degli interventi e delle misure, nonché la struttura regionale competente al coordinamento della gestione emergenziale; all'articolo 2, durante la vigenza dello stato di emergenza regionale e nei limiti e per le finalità indicati nella deliberazione dichiarativa, il Presidente della Giunta regionale può adottare ordinanze di protezione civile per fronteggiare la situazione emergenziale ed assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari.

Richiamato che:

gli articoli 144, commi 1, 2, 3 e 4, e 167, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" stabiliscono i principi di tutela e di uso razionale delle risorse idriche, dispongono che gli usi diversi dal consumo umano siano consentiti nei limiti della sufficienza della risorsa e, nei periodi di siccità o di scarsità, assicurano, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo, ivi compresa l'attività di acquacoltura;

il Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 179-18293 del 2 novembre 2021, all'articolo 38, comma 1, delle sue Norme di attuazione, promuove l'uso razionale dell'acqua, il contenimento dei consumi per uso civile, produttivo e agricolo, nonché l'informazione e la sensibilizzazione al risparmio idrico;

la deliberazione della Giunta regionale n. 27-4395 del 22 dicembre 2021 ha approvato le Linee di indirizzo regionali per la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica.

la legge n. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e la legge regionale n. 15/2018 disciplinano le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e gli interventi conseguenti.

Dato atto che, con la determinazione dirigenziale n. 1300/A1821A/2026 del 5 luglio 2026, è stato dichiarato, in attuazione all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 15/2018, lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio regionale, a decorrere dall'8 luglio 2026.

Preso atto che:

il rapporto di ARPA Piemonte "Situazione idrica in Piemonte a luglio 2026", aggiornato alla seconda decade del mese, rappresenta una situazione idrica complessivamente deficitaria, con criticità particolarmente evidenti nelle portate dei corsi d'acqua e nelle risorse idriche superficiali disponibili e con condizioni di siccità severa nei bacini del Tanaro, dello Scrivia e del Po a monte della confluenza con la Dora Baltea;

nel medesimo rapporto è rilevato, per il mese di giugno 2026, un deficit delle precipitazioni pari al 36 per cento rispetto alla media storica 1991-2020, cui si aggiunge un deficit di circa il 50 per cento nella prima decade di luglio e un bilancio negativo dell'anno idrologico pari a circa il 24 per cento;

le temperature del mese di giugno 2026 hanno registrato un'anomalia regionale pari a +3,5 °C, contribuendo ad aumentare l'evapotraspirazione e ad accentuare lo stress idrico dei suoli, della vegetazione e del reticolo idrografico;

a fine giugno 2026 le risorse idriche superficiali complessive, considerando neve, invasi e Lago Maggiore, risultavano inferiori del 31 per cento rispetto alla media del periodo, con deficit più elevati nel Piemonte settentrionale e occidentale; al 12 luglio la situazione delle riserve superficiali risultava ulteriormente peggiorata e prossima, per alcuni indicatori, a quella registrata nel luglio 2022;

le portate dei corsi d'acqua costituiscono l'elemento di maggiore attenzione: nel mese di giugno il Po a Isola Sant'Antonio ha registrato un deficit del 76 per cento rispetto alla media storica e, nella prima decade di luglio, un deficit del 75 per cento; analoghi scostamenti fortemente negativi

interessano numerosi corsi d'acqua regionali, mentre circa il 57 per cento delle stazioni idrometriche monitorate risultava in condizioni di magra a inizio luglio;

i dati disponibili sulle acque sotterranee indicano, in molte aree, livelli di falda inferiori ai valori tipici stagionali e un quadro generale prossimo alla criticità;

nell'ambito dei comprensori irrigui regionali è previsto, dalla metà del mese di luglio, un incremento del deficit idrico, in un contesto meteorologico caratterizzato da precipitazioni inferiori alla norma e temperature sensibilmente superiori alla media;

le segnalazioni acquisite dagli Enti di Governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO) e dai gestori del servizio idrico integrato evidenziano criticità diffuse, seppure di intensità differenziata, consistenti nel ricorso ad autobotti per l'alimentazione di Comuni o frazioni, nell'abbassamento dei livelli dei serbatoi, nella riduzione di pressione o temporanea difficoltà di erogazione in aree altimetricamente sfavorite, nonché nelle richieste formulate ai Comuni di adottare ordinanze di risparmio idrico;

le medesime segnalazioni evidenziano, in taluni territori, un incremento dei consumi per usi non prioritari, in particolare in aree caratterizzate da seconde case, giardini e piscine, tale da aggravare la sofferenza di reti e fonti di approvvigionamento già operanti al limite della capacità disponibile;

il rapporto di ARPA Piemonte evidenzia inoltre che le temperature elevate e le scarse precipitazioni, protrattesi dalla fine del mese di maggio, hanno determinato condizioni particolarmente favorevoli all'innescò e alla propagazione degli incendi boschivi e che, a decorrere dal 5 luglio 2026, si sono sviluppati sul territorio regionale numerosi fronti di incendio, alcuni dei quali in aree montane impervie e non raggiungibili dalle squadre operanti a terra;

la situazione è stata qualificata dalle strutture regionali competenti come eccezionale per numero, durata e diffusione dei fronti attivi, con un rilevante impiego del Sistema antincendi boschivi e di protezione civile, dei Vigili del fuoco, del volontariato AIB, dei Carabinieri forestali, della flotta elicotteristica regionale e dei mezzi aerei dello Stato;

gli incendi di maggiore rilevanza hanno interessato territori delle Province di Torino, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola e, secondo la stima contenuta nel rapporto di ARPA Piemonte, la superficie complessivamente percorsa dal fuoco nei primi giorni di luglio ammontava a circa 993 ettari, con interessamento parziale anche di aree protette, tra cui il Parco nazionale del Gran Paradiso e il Parco nazionale della Val Grande;

il rapporto di ARPA Piemonte segnala, in particolare, che l'incendio di Premosello Chiovenda ha minacciato abitazioni e interessato aree particolarmente impervie, mentre le prime risultanze istruttorie acquisite dai territori interessati evidenziano l'adozione di misure di protezione e assistenza alla popolazione, ivi comprese evacuazioni precauzionali, nonché la possibile presenza di danni a beni pubblici e privati, la cui effettiva consistenza deve essere accertata mediante apposita ricognizione;

nelle aree percorse dal fuoco la riduzione della capacità di infiltrazione e assorbimento dei suoli può determinare un significativo incremento del rischio di erosione, ruscellamento e innescò di colate detritiche anche in occasione di precipitazioni meno intense, rendendo necessarie attività di monitoraggio e valutazione.

Dato atto che la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore "Infrastrutture e Pronto Intervento", con il supporto della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e di ARPA Piemonte, ha verificato che:

la combinazione tra persistente deficit pluviometrico, temperature eccezionalmente elevate, riduzione della risorsa nivale, marcata diminuzione delle portate fluviali, progressivo depauperamento delle riserve superficiali e criticità localizzate del servizio idrico integrato determina una situazione emergenziale estesa e suscettibile di ulteriore aggravamento nel corso del protrarsi della stagione estiva;

la distribuzione territoriale delle criticità e la pluralità dei soggetti istituzionali e gestionali coinvolti rendono necessario assicurare un coordinamento unitario a livello regionale, un flusso informativo tempestivo e omogeneo e la possibilità di adottare, con successive ordinanze del Presidente della

Giunta regionale, misure graduate e territorialmente differenziate di gestione, contingentamento e razionamento della risorsa idrica;

le misure di regolazione degli utilizzi devono essere definite secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e temporaneità, garantendo in via prioritaria il consumo umano, gli usi igienico-sanitari, l'abbeveraggio degli animali e gli altri impieghi essenziali, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e delle competenze delle Autorità di bacino distrettuale, delle Province e della Città metropolitana, degli EGATO e degli enti gestori del servizio idrico integrato;

la contemporaneità e la persistenza dei fronti di incendio, la loro diffusione in più ambiti provinciali, l'ubicazione in aree particolarmente impervie, il rilevante impegno delle componenti operative, la prossimità di alcuni incendi a nuclei abitati e le conseguenti esigenze di assistenza, messa in sicurezza, ricognizione dei danni e ripristino configurano una situazione che, per natura, intensità ed estensione, non può essere integralmente fronteggiata mediante i soli strumenti ordinari di intervento e richiede l'adozione coordinata di misure straordinarie;

la cessazione o l'attenuazione della fase acuta di spegnimento non esaurisce gli effetti degli incendi, permanendo le esigenze connesse all'assistenza alla popolazione interessata, alla verifica della sicurezza di immobili, infrastrutture e viabilità, alla bonifica e messa in sicurezza delle aree percorse dal fuoco, al ripristino ambientale e forestale e alla prevenzione dei fenomeni di dissesto post-incendio;

il deficit idrico e gli incendi boschivi, pur presentando una comune matrice meteorologica, richiedono l'individuazione di ambiti territoriali, misure urgenti e attività istruttorie differenziate, che possono essere coordinate nell'ambito di un'unica dichiarazione di stato di emergenza regionale;

la dichiarazione dello stato di emergenza regionale costituisce il presupposto per l'adozione delle successive ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 13/2026, nelle quali saranno puntualmente individuati le misure di razionamento e gestione della risorsa idrica, i soggetti attuatori e le relative modalità operative, nonché per l'avvio delle ricognizioni necessarie alla valutazione di eventuali successivi interventi e provvidenze, senza determinare automaticamente il riconoscimento di contributi o indennizzi.

nella presente fase non si rende necessario disporre stanziamenti di risorse finanziarie regionali, essendo il provvedimento finalizzato alla dichiarazione dello stato di emergenza, all'attivazione del coordinamento e alla predisposizione delle successive misure regolatorie.

Dato atto, inoltre, che il citato Settore "Infrastrutture e Pronto Intervento", con il supporto della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e di ARPA Piemonte, ha ravvisato:

che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 13/2026 per dichiarare lo stato di emergenza di rilievo regionale sia in relazione al deficit idrico in atto, che agli incendi occorsi in concomitanza;

di individuare quale ambito territoriale interessato l'intero territorio della Regione Piemonte, ferma restando la possibilità di differenziare, con successive ordinanze, le misure applicabili in relazione al livello di criticità dei singoli bacini, sistemi acquedottistici e comprensori irrigui;

di individuare quale ambito territoriale interessato dagli incendi boschivi le aree effettivamente percorse dal fuoco e i territori connessi alle esigenze di assistenza, messa in sicurezza delle aree ricadenti nelle Province di Torino, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola, come risultanti dalle perimetrazioni e dagli atti istruttori acquisiti dalle strutture regionali competenti, fatta salva la possibilità di integrare l'ambito territoriale con successiva deliberazione;

di fissare in dodici mesi la durata dello stato di emergenza dalla data di approvazione della presente deliberazione, fatta salva l'eventuale cessazione anticipata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 13/2026 o la proroga, con motivata deliberazione della Giunta regionale, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della medesima legge regionale, in relazione all'evoluzione meteorologica, idrologica e degli effetti residui degli incendi;

di individuare prime misure urgenti di natura organizzativa, conoscitiva, assistenziale e preparatoria, senza disciplinare con la presente deliberazione le specifiche limitazioni e modalità di

razionamento della risorsa idrica, le eventuali deroghe normative o l'assegnazione di risorse finanziarie, che saranno definite con uno o più successivi provvedimenti.

Preso atto che nel corso della riunione del 13 luglio 2026, l'Osservatorio regionale di emergenza idrica del Piemonte, istituito dalla DGR n. 12-2822 del 13 luglio 2026, ha riscontrato la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 13/2026 per la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale, determinata dalla concomitanza del deficit idrico e degli incendi sul territorio.

Udita, nel corso delle sedute della Giunta regionale, la proposta del Presidente della Regione, formulata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 13/2026, sulla base delle risultanze tecniche istruttorie sopra rappresentate, di cui alla nota della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, prot. n. 35196 del 29 luglio 2026.

Dato atto, inoltre, che la presente deliberazione non dispone stanziamenti né autorizza spese e non comporta, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, rinviando ai successivi provvedimenti attuativi l'eventuale individuazione, quantificazione e copertura degli oneri connessi alle misure di gestione dell'emergenza.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mera dichiarazione dello stato di emergenza e l'eventuale individuazione della copertura finanziaria delle successive misure emergenziali è rinviata a specifici provvedimenti attuativi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1. di dichiarare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 13/2026, lo stato di emergenza di rilievo regionale in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Piemonte, in ragione delle condizioni meteorologiche, idrologiche e di disponibilità della risorsa descritte in premessa;
2. di dichiarare, ai sensi della medesima disposizione, lo stato di emergenza di rilievo regionale in relazione agli incendi boschivi verificatisi nel mese di luglio 2026 nei territori interessati delle Province di Torino, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola, nonché alle conseguenti misure di assistenza alla popolazione, messa in sicurezza e ripristino danni;
3. di individuare, quale ambito territoriale interessato dal deficit idrico, l'intero territorio della Regione Piemonte e, quale ambito territoriale interessato dagli incendi boschivi, le aree effettivamente percorse dal fuoco e i territori connessi alle esigenze di assistenza e messa in sicurezza nelle Province di Torino, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola, come risultanti dalle perimetrazioni e dagli atti istruttori acquisiti dalle strutture regionali competenti, fatta salva la possibilità di integrare e/o modificare tale ambito con successiva deliberazione;
4. di stabilire che lo stato di emergenza decorre dalla data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 14/2014, e ha durata di dodici mesi, fatta salva la possibilità di anticipata cessazione ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 13/2026 o di proroga, con motivata deliberazione della Giunta regionale, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della medesima legge;

5. di individuare, quali prime misure urgenti da porre in essere:

- a) il monitoraggio continuativo dell'evoluzione meteorologica, idrologica, idrogeologica, a carico di Arpa Piemonte, acquedottistica a carico del Settore regionale A1603C "Pianificazione della gestione dei rifiuti" e del servizio idrico integrato e irrigua a carico del Settore regionale A1714A - "Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura";
- b) l'attivazione di un flusso informativo unitario tra Regione, ARPA Piemonte, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Province, Città metropolitana di Torino, Comuni, EGATO, gestori del servizio idrico integrato, consorzi irrigui e gestori degli invasi;
- c) la predisposizione degli elementi tecnici e operativi necessari all'adozione delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 13/2026, con particolare riferimento alla priorità degli usi essenziali, al contenimento degli usi non prioritari, al contingentamento e al razionamento della risorsa idrica, nonché alla gestione coordinata delle derivazioni e degli accumuli, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente;

6. di individuare, quali prime misure urgenti connesse agli incendi boschivi:

- a) la prosecuzione, ove ancora necessaria, delle attività di monitoraggio, presidio, spegnimento e bonifica delle aree interessate;
- b) l'assistenza alla popolazione interessata, compresi i nuclei destinatari di misure di evacuazione o di temporaneo allontanamento, e la ricognizione delle spese sostenute dai Comuni e dagli altri soggetti pubblici per l'accoglienza e il supporto alla popolazione;
- c) la verifica delle condizioni di sicurezza e agibilità degli edifici pubblici e privati, delle infrastrutture, delle reti e della viabilità interessate, nonché l'adozione delle misure urgenti necessarie alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- d) la perimetrazione e l'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco e l'individuazione delle situazioni che richiedono interventi urgenti di messa in sicurezza, bonifica o ripristino;
- e) il monitoraggio e la valutazione del rischio di erosione, ruscellamento, dissesto e colata detritica nelle aree percorse dagli incendi;
- f) la ricognizione preliminare degli eventuali danni al patrimonio pubblico.

7. di disporre l'avvio della ricognizione dei fabbisogni e del censimento degli interventi e delle misure riconducibili all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 1/2018, precisando che tale ricognizione ha natura esclusivamente conoscitiva e programmatica e non determina, di per sé, riconoscimento di contributi, assunzione di obbligazioni o stanziamento di risorse a carico del bilancio regionale;

8. di individuare, quale struttura regionale competente al coordinamento della gestione emergenziale, la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, per il tramite del Settore "Infrastrutture e Pronto Intervento";

9. di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica il coordinamento dell'istruttoria tecnica finalizzata alla predisposizione delle successive ordinanze del Presidente della Giunta regionale, nonché la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi all'evoluzione della crisi idrica;

10. che con la presente deliberazione non sono disposte deroghe alla normativa vigente, né sono definite specifiche misure di limitazione o razionamento degli utilizzi, che saranno eventualmente adottate con successive ordinanze ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 13/2026;

11. che la presente deliberazione non dispone stanziamenti né autorizza spese e non comporta, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, rinviando ai successivi provvedimenti attuativi l'eventuale individuazione, quantificazione e copertura degli oneri connessi alle misure di

gestione dell'emergenza;

12. di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica la trasmissione della presente deliberazione al Dipartimento della Protezione civile, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, alle Province, alla Città metropolitana di Torino, ai Comuni, alle Autorità d'ambito, ai gestori del servizio idrico integrato, ad ARPA Piemonte, ai consorzi irrigui e ai gestori degli invasi interessati;

13. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".